

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(Art.26, comma 3, D.lgs. n. 81/2008)

**"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI GIOI"**

Comune di GIOI

Provincia di Salerno

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è redatto in adempimento a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs.81/2008, per indicare le misure idonee all'eliminazione e/o alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze e, ai sensi del comma 5, per specificare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del d.lgs. n. 81, prescrive alle parti contraenti dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza gli stessi non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, ed è a disposizione per la formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e del punto 1 dell'allegato. VIII del D. Lgs.163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione ove ritenga di poter garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze

presenti nell'effettuazione della prestazione. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI.

1.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (sedi stradali e aree pubbliche per il transito veicolare e pedonale,).
- derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata es. raccolta con mezzi meccanici), richieste esplicitamente dal committente.

1.3 STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L' art. 86 c. 3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.163/06, richiede alle stazioni appaltanti che *"... nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."* Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che *"il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta"*.

L'art. 87 del D.lgs. 163/06, al c. 4 secondo periodo recita: *"Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture"*.

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) per le interferenze si richiede una valutazione dell'Amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- b) per i costi relativi alla sicurezza, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D.lgs. 163/2006.

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI e, comunque, tutti quelli necessari a ridurre al minimo i rischi per la tutela della sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro. L'Amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

1. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei servizi di igiene urbana per spazzamento, raccolta dei rifiuti urbani, sia porta a porta che a mezzo, svuotamento dei cestini portarifiuti lungo le strade e parchi pubblici, secondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel capitolato speciale d'appalto.

2.2 COMMITTENTE: COMUNE DI GIOI (SA)

Indirizzo sede legale: PIAZZA ANDREA MAIO 84056 GIOI (Sa)

Codice fiscale / partita IVA: 84000570659

Datore di lavoro: _____ – Sindaco pro-tempore

Referente del coordinamento: geom. _____ –

2.3 APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

Impresa da selezionare in base a gara pubblica

Indirizzo sede legale: Indirizzo unità produttiva: Codice Fiscale e P.IVA: Registro imprese:

Legale Rappresentante: Datore di lavoro:

Referente del coordinamento:

Responsabile servizio prevenzione e protezione: Medico competente:

2. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione

può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'Amministrazione.

3.1 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti quelli:

- a) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (sedi stradali e aree pubbliche per il transito veicolare e pedonale, edifici e luoghi in cui si effettua la gestione dei centri di raccolta di rifiuti)
- b) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata (esempio: raccolta con mezzi meccanici).

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza: formazione e informazione, segnaletica, ecc.;
- c) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

3.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si rilevano possibili situazioni di interferenza ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, le cui specifiche modalità tecniche di espletamento dei predetti servizi sono indicate nelle disposizioni del contratto d'appalto:

- a) pulizia e svuotamento dei cestini porta rifiuti lungo le strade pubbliche e nei parchi pubblici
- b)

Per la definizione di interferenza, non prevista dalla normativa specifica di settore (D.lgs. 81/2008), si fa riferimento alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, quali i contatti tra l'Impresa e l'utenza generica (cittadini e autoveicoli), che dovranno pertanto essere esaminati dall'Impresa stessa all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi.

Nell'ambito del presente appalto, è opportuno prendere in considerazione le seguenti interferenze:

2. Strade, parcheggi e parchi comunali

Riguarda l'accesso su ogni strada pubblica e aree pertinenziali e parchi pubblici di GIOI, per lo svuotamento dei cestini porta rifiuti.

3. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva all'affidamento.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

- Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore.
- Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore

- Presa visione delle strade e luoghi dove si svolgerà la raccolta, preventiva all'inizio del servizio.
- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
- Nomina di un referente operativo.
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate.
- In fase operativa, presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnaletica e recinzione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

4. ULTERIORI RISCHI CONNESSI ALL'APPALTO

5.1 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI A MANO

La raccolta deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate nel Capitolato.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
4. investimento;

5. sversamenti accidentali.

Ai fini della eliminazione dei rischi, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

rischio 2: uso di tappi auricolari da parte dell'operatore;

rischio 3: uso di appropriate mascherine da parte dell'operatore;

rischio 4: uso di abbigliamento adatto per lavori stradali e quando la disciplina il transito circostanza lo richiede veicolare mediante movieri.

5.2 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI EFFETTUATA CON MEZZI MECCANICI E

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di raccolta e movimentazione dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di di raccolta e movimentazione devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
4. investimento;
5. sversamenti accidentali.
6. collisione con autovetture in transito.

Ai fini della eliminazione dei rischi, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “ a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

rischio 2: uso di tappi auricolari da parte dell'operatore;

rischio 3: uso di appropriate mascherine da parte dell'operatore;

rischio 4: uso di abbigliamento adatto per lavori stradali e quando la circostanza lo richiede disciplinare il transito veicolare mediante movieri.

rischio 6: particolare attenzione alla guida ed uso degli strumenti di segnalazione in dotazione.

6. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Rappresentante del Comune ed il Rappresentante dell'Impresa, designato dall'Appaltatore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

7. DUVRI DEFINITIVO

Prima della stipula del contratto, a seguito della presa visione del presente documento e delle eventuali integrazioni delle migliorie dichiarate in sede di gara, dovrà essere redatto il DUVRI definitivo in collaborazione con l'aggiudicatario del Bando, e ulteriori costi della sicurezza saranno a carico dell'appaltatore.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

Si valutano nella tabella seguente i costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente appalto, escludendo le misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda:

ELEMENTI	COSTO ANNUALE
Riunioni e sopralluoghi di coordinamento	€169,78
Corsi di informazione – formazione ed addestramento	€254,67
Riunioni periodiche annuali per aggiornamento	€254,67
DUVRI	
(2 volte anno)	
DPI	€424,45
Costi generali	€594,24
TOTALE	€1 697,81

Pertanto l'importo complessivo per l'attuazione del DUVRI per il periodo in appalto è quantificato in complessivi €_____ (Iva esclusa) non soggetto a ribasso.

SUPPORTO AL R.U.P

Ing. Donato Infante

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE

geom. Raffaele Barbato

